

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1447-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAOLO EMILIO RUSSO, SCHIFONE, FORNARO, IEZZI, ALFONSO
COLUCCI, CARFAGNA, ZARATTI, BICCHIELLI, GIACHETTI, MASCA-
RETTI, MACCANTI, CAVO, MATONE, AMORESE, MATTEONI**

Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti
uccisi a causa dello svolgimento della loro professione

Presentata il 3 ottobre 2023

(Relatrice: **MATTEONI**)

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 19 marzo 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge n. 1447, recante istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione;

rilevato che:

la proposta di legge, composta da un unico articolo, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, da celebrare il giorno 3 maggio di ciascun anno;

la proposta di legge stabilisce che per la Giornata nazionale in questione lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possano promuovere, anche con il coinvolgimento di scuole, università e associazioni di settore, iniziative di vario tipo volte, tra gli altri aspetti, alla valorizzazione della libertà di stampa e alla commemorazione dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione;

la proposta di legge prevede la clausola di invarianza finanziaria e specifica che la Giornata nazionale non è considerata solennità civile;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale « ordinamento civile », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché alle materie di competenza concorrente « valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali » e – con riguardo al coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado e delle università (comma 5) – « istruzione », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

le iniziative celebrative previste dalla proposta di legge, alla luce di una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, non richiedono forme di raccordo tra lo Stato e le regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà degli enti territoriali e locali di organizzare attività e iniziative in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 1447, recante istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento, di cui all'articolo 1, comma 8, occorre prevedere che l'organizzazione delle campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, di cui all'articolo 1, comma 3, nonché la promozione delle campagne istituzionali per contrastare il linguaggio d'odio e le minacce rivolte contro le donne giornaliste, di cui all'articolo 1, comma 6, abbiano carattere facoltativo e possano, pertanto, essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

occorre precisare, nell'ambito del comma 7 dell'articolo 1, che le iniziative volte a divulgare le esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell'esercizio della loro professione saranno realizzate dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo secondo le disposizioni previste dal contratto di programma;

rilevata l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 8, in termini conformi a quelli comunemente utilizzati nella prassi, prevedendo che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del provvedimento in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: « organizza » con le seguenti: « può organizzare »;

all'articolo 1, comma 6, sostituire le parole: « vengono promosse » con le seguenti: « possono essere promosse »;

all'articolo 1, sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Nell'ambito delle celebrazioni relative alla Giornata nazionale, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alla divulgazione delle esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell'esercizio della loro professione »;

all'articolo 1, sostituire il comma 8 con il seguente:

« 8. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 3 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, di seguito denominata « Giornata nazionale ».

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in cooperazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative specifiche, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività finalizzati a valorizzare la libertà di stampa e il ruolo svolto dall'informazione.

4. Nella Giornata nazionale gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche volte a commemorare figure di giornalisti uccisi a seguito

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in cooperazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative specifiche, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività finalizzati a valorizzare la libertà di stampa e il ruolo svolto dall'informazione. **Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, può organizzare altresì specifiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.**

4. Nel sito *internet* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria è pubblicato l'elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. L'elenco è altresì pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'Ordine dei giornalisti. All'elenco è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Nella Giornata nazionale **le università, le scuole di giornalismo** e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche volte a comme-

della loro attività e ad approfondire la conoscenza dell'attività professionale di giornalista nonché dedicare una lezione specifica all'articolo 21 della Costituzione italiana.

5. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

morare figure di giornalisti uccisi a seguito della loro attività e ad approfondire la conoscenza dell'attività professionale di giornalista nonché dedicare una lezione specifica all'articolo 21 della Costituzione italiana.

6. Per la Giornata nazionale possono essere promosse campagne istituzionali per contrastare il linguaggio d'odio e le minacce rivolte contro le donne giornaliste, compresa ogni azione volta a far vergognare una persona del suo aspetto fisico. Nelle stesse campagne si sottolinea che la violenza *on line* e gli attacchi sono rivolti a indebolire il giornalismo d'inchiesta, la libertà di espressione, la critica e la fiducia che l'opinione pubblica ripone nella stampa.

7. Nell'ambito delle celebrazioni relative alla Giornata nazionale, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alla divulgazione delle esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell'esercizio della loro professione.

8. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA



19PDL0134040